

DELIBERAZIONE n. 23

Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa - Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e della produttività: costituzione fondo per l'anno 2016, nomina delegazione trattante di parte pubblica e fissazione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti con riferimento al fondo 2016.

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di giugno si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
Fabbro	Lorenzo	Presidente	X	
Peterlunger	Enrico	Componente	X	
Dapit	Roberto	Componente	X	
Gomboso	Geremia	Componente	X	
Tomada	Walter	Componente		X

Revisore Unico dei Conti

		Pres.	Ass.
Deriu	Giuseppe		X

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale sono stati nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro;

VISTO il D.P.Reg. n. 0218/Pres. del 16 ottobre 2015, con il quale è stato nominato componente del C.d.A. dell'ARLeF il Prof. Enrico Peterlunger, designato dall'Università degli Studi di Udine, in sostituzione della dott.ssa Alessandra Burelli;

VISTA la deliberazione n. 50 del 13 novembre 2007 del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del Regolamento per l'Organizzazione e funzionamento dell'ARLeF;

PREMESSO che l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01 aprile 1999, prevede che in ciascun Ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

ATTESO che l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dalla contrattazione di primo livello (C.C.N.L.), tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

VISTO altresì l'art. 40, comma 3-quinquies, del succitato D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in virtù del quale, le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

PREMESSO inoltre che l'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, prevede che presso ogni Ente siano annualmente determinate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, in riferimento al personale di categoria non dirigenziale, ai sensi del comma 1, ripartite fra risorse decentrate fisse o stabili (aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi del comma 2) e risorse decentrate variabili ai sensi del comma 3);

VISTO l'articolo 10, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana, il quale recita come appresso: *"L'Agenzia, annualmente, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi delle vigenti normative e disposizioni del C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali, costituisce il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa tenuto conto della dotazione organica e del personale in servizio, individuando le risorse stabili e variabili da destinare all'istituto. In particolare la quantificazione economica del Fondo avverrà considerando il personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e in comando, alla quale potranno essere sommate, in conformità al vigente C.C.N.L., risorse aggiuntive per l'esercizio di ulteriori funzioni rispetto all'ordinaria attività svolta dell'Agenzia. Nello stesso atto verrà costituita la delegazione trattante di parte pubblica e fissate le direttive esecutive vincolanti ai fini della contrattazione per la successiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo"*;

CONSIDERATO che per quanto sopra, si intende dare corso all'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla valutazione delle risorse in relazione all'incremento delle prestazioni, al miglioramento della produttività dei servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione delle professionalità e del merito, avendo riguardo inoltre all'impegno individualmente profuso ed alla remunerazione a beneficio di figure professionali contraddistinte da specifiche funzioni e

responsabilità, per il conferimento della premialità in rapporto al conseguimento e realizzazione degli obiettivi prefissi e dei risultati ottenuti;

VISTO l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)), ai sensi del quale *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

RITENUTO di individuare il fondo 2015 per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dell'ARLeF di categoria non dirigenziale, quale limite quantitativo massimo di riferimento, consentito ai fini della determinazione dei futuri fondi per il finanziamento delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività;

CONSIDERATO che ai fini della costituzione del fondo produttività di che trattasi, in fase di impianto e di suo primo avvio sotto il profilo giuridico, economico-finanziario ed applicativo, i precedenti provvedimenti costitutivi del fondo a valere per gli anni 2013-2014-2015 prescindevano comunque dal vincolo e tetto di spesa in quanto riferiti all'anno 2010, di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (applicabile fino al 31 dicembre 2014), non avendo l'ARLeF ancora costituito, nell'anno 2010, alcun fondo destinato al finanziamento di risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e della produttività;

ATTESO inoltre che non avendo l'ARLeF implementato in precedenza la costituzione del fondo di che trattasi fino all'anno 2012 compreso, non è possibile applicare la disciplina di cui all'art. 15, comma 2, del citato CCNL 01.04.1999 in quanto quest'ultima opera un riferimento temporale al monte salari dell'anno 1997 per l'applicazione della percentuale di eventuale incremento ed integrazione del fondo stesso, epoca in cui l'Agenzia non era ancora stata istituita;

VISTO l'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, in forza del quale *“Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche”*;

VISTO inoltre l'art. 31, comma 3, del citato CCNL 22.01.2004, in forza del quale *“Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL”*;

VISTO l'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, in virtù del quale, *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche*

l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.”;

VISTO l'art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL 01.04.1999 come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05.10.2001, in particolare: *“La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:*

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.”;

RITENUTO, di costituire il fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 12 del 29.04.2016 *“Approvazione della dotazione organica del personale, del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, del piano assunzioni 2016 e relativi documenti”;*

ATTESO che con il predetto atto deliberativo, sono state altresì approvate le schede progetto redatte in riferimento alle risorse variabili ex art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, finanziate all'interno del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016;

VISTO altresì l'art. 14 del CCNL 01.04.1999, di disciplina del lavoro straordinario e ritenuto di dovere quantificare le relative risorse a fondo per l'anno 2016 nell'importo complessivo massimo di € 1.854,00, applicando i criteri di riferimento e i limiti relativi alle consistenze medie pro capite su base nazionale comunicati in data 16 luglio 2014 a cura dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), a titolo di remunerazione del lavoro straordinario in seno al comparto Regioni ed Autonomie locali (valore medio pro capite anno 2011 delle risorse pagate a tale titolo);

RITENUTO di dover demandare a successivi atti del Direttore, ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto dell'ARLeF e tenuto conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2, in tema di trattamento economico accessorio e premiante) quale allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni ed integrazioni, l'assunzione del necessario impegno di spesa in ragione di € 7.364,00 a titolo di risorse decentrate stabili ed € 8.239,00 a titolo di risorse decentrate variabili, fino a concorrenza del totale generale del fondo costituito per l'anno 2016 (€ 15.603,00), nonché del necessario impegno di spesa relativo al fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2016 in ragione di € 1.854,00, separatamente e disgiuntamente dal fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché ogni altro adempimento conseguente;

RITENUTO necessario procedere in via contestuale con la nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;

RILEVATO che per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica conferisca le direttive al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale, in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate dovute per l'anno 2016;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire le seguenti linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti da impartire a cura del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica incaricata di gestire il processo negoziale finalizzato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'Ente, in particolare:

- le risorse decentrate stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la vigente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo non suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative e/o integrazioni previste dai C.C.N.L.;
- l'Amministrazione può, però, incrementare le risorse stabili con ulteriori eventuali risorse variabili, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti di spesa per il personale e delle disposizioni poste dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'incentivazione di prestazioni, previste da specifiche disposizioni di legge (art.15, comma 1, lett. k), del CCNL 01.04.1999), per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità e per l'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento di quelli esistenti (art.15, comma 5, del CCNL 01.04.1999), nonché nell'ambito dell'applicazione dell'art.15, comma 1, lett. d), del CCNL 01.04.1999 (attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97 con riferimento a contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 4 , comma 4, del CCNL 05.10.2001));
- in termini strategici, l'Amministrazione persegue l'obiettivo e la priorità di finalizzare le predette risorse all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;
- con le presenti direttive, l'Amministrazione intende richiamare e rispettare i principi ordinari in materia di premialità, con particolare riguardo alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, tenendo conto che l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta e ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;
- in sede di programmazione finanziaria di esercizio in esercizio, l'Amministrazione si impegna altresì ad iscrivere in bilancio le necessarie poste e stanziamenti di spesa ad integrale copertura degli oneri imputabili al trattamento economico accessorio dovuto in favore del personale dell'Ente a ciò legittimato ed in conformità ai vincoli e ai limiti stabiliti dai CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- le somme descritte dovranno essere ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di personale, in conformità e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di primo livello, nonché della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello aziendale al cui fine l'Ente dovrà avviare a breve il relativo iter procedurale e tavolo negoziale a seguito della prima convocazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria per la stesura di una proposta ed ipotesi di preintesa fra le parti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 01.04.1999, i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di successivi contratti collettivi decentrati integrativi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del surrichiamato CCNL 01.04.1999, gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.);

VISTE la deliberazione n. 17 del 31.08.2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore dell'ARLeF e il Decreto n. 122 del 13.9.2011 con il quale il Presidente decreta di conferire l'incarico di Direttore dell'ARLeF al dott. William Cisilino dal 1.10.2011 ai sensi dell'art. 8 bis dello Statuto;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 490 del 25.03.2016 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 09.03.2016 relativa all'adozione del bilancio di previsione 2016/2018 e per l'anno 2016 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. di costituire il fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, secondo le risultanze evidenziate nel seguente prospetto e nel rispetto dei vincoli stabili dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia:

Risorse stabili o fisse (storiche)

Unico importo consolidato (art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004)	€ 7.364,00
Incrementi contrattuali	€ 0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 0,00

Risorse variabili

(art. 15, comma 5 ed art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 01.04.1999 - art. 43 legge n. 449/97 + economie fondo lavoro straordinario anno precedente)	€ 8.239,00
Incrementi contrattuali	€ 0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 0,00

TOTALE GENERALE (RISORSE STABILI + VARIABILI) € 15.603,00

2. di costituire e determinare altresì il fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999, nell'importo complessivo di € 1.854,00, separatamente e disgiuntamente dal fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

3. di nominare contestualmente la Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;

4. di stabilire, col presente atto, le seguenti linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti impartite a cura del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica incaricata di gestire il processo negoziale finalizzato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'Ente, in particolare:

- le risorse decentrate stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la vigente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo non suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative e/o integrazioni previste dai C.C.N.L.;
- l'Amministrazione può, però, incrementare le risorse stabili con ulteriori eventuali risorse variabili, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti di spesa per il personale e delle disposizioni poste dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'incentivazione di prestazioni, previste da specifiche disposizioni di legge (art.15, comma 1, lett. k), del CCNL 01.04.1999), per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità e per l'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento di quelli esistenti (art.15, comma 5, del CCNL 01.04.1999), nonché nell'ambito dell'applicazione dell'art.15, comma 1, lett. d), del CCNL 01.04.1999 (attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97 con riferimento a contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 4, comma 4, del CCNL 05.10.2001));
- in termini strategici, l'Amministrazione persegue l'obiettivo e la priorità di finalizzare le predette risorse all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;
- con le presenti direttive, l'Amministrazione intende richiamare e rispettare i principi ordinari in materia di premialità, con particolare riguardo alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, tenendo conto che l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta e ai risultati conseguiti e

verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

- in sede di programmazione finanziaria di esercizio in esercizio, l'Amministrazione si impegna altresì ad iscrivere in bilancio le necessarie poste e stanziamenti di spesa ad integrale copertura degli oneri imputabili al trattamento economico accessorio dovuto in favore del personale dell'Ente a ciò legittimato ed in conformità ai vincoli e ai limiti stabiliti dai CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- le somme descritte dovranno essere ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di personale, in conformità e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di primo livello, nonché della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello aziendale al cui fine l'Ente dovrà avviare a breve il relativo iter procedurale e tavolo negoziale a seguito della prima convocazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria per la stesura di una proposta ed ipotesi di preintesa fra le parti;

5. di autorizzare il Direttore dell'ARLeF, in veste di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, a dare avvio alla relativa procedura negoziale e connesse relazioni tra la parte datoriale e la parte sindacale costituita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ultimo C.C.N.L. (in particolare il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31 luglio 2009), allo scopo di addivenire in primis ad una preintesa finalizzata alla condivisione di un'ipotesi di accordo preliminare per la definizione dei criteri di ripartizione e di destinazione delle risorse finanziarie disponibili nel rispetto dei vincoli e dei limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali (secondo le previsioni del citato CCNL 01.04.1999 e per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo CCNL) e delle linee d'indirizzo e direttive esecutive impartite con il presente atto deliberativo, nonché alla stipula in via definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo;

6. di demandare a successivi atti del Direttore, ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto dell'ARLeF e tenuto conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2, in tema di trattamento economico accessorio e premiante) quale allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni ed integrazioni, l'assunzione del necessario impegno di spesa in ragione di € 7.364,00 a titolo di risorse decentrate stabili ed € 8.239,00 a titolo di risorse decentrate variabili, fino a concorrenza del totale generale del fondo costituito per l'anno 2016 (€ 15.603,00), nonché del necessario impegno di spesa relativo al fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2016 in ragione di € 1.854,00, separatamente e disgiuntamente dal fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché ogni altro adempimento conseguente.

Il Direttore
dott. William Cisilino

Il Presidente
Lorenzo Fabbro

Parere contabile:

Il sottoscritto attesta ai sensi dei D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.i. la regolarità contabile del provvedimento

Il Ragioniere
dott. Paolo Spizzo